



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio centrale
per la gestione delle risorse umane

Roma 20 OTT. 2011

Prot. 22604

Ai Servizi Centrali SEDE

Ai Comandi Regionali del CFS LORO SEDI


Alle Divisioni 4^a e 11^a SEDE

Alla Scuola del C.F.S. CITTADUCALE

All'Ufficio per la Biodiversità SEDE

e p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali SEDE

“ “ Alle Divisioni 12^a 13^a 14^a SEDE



Oggetto: Decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111, articolo 16, commi 9 e 10 – Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.-

L'articolo 16, commi 9 e 10, del decreto legge in oggetto indicato, ha novellato l'articolo 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del d.lgs. n. 150 del 2009. Ed in particolare:

- il comma 9 del citato articolo 16 in materia di assenze per malattia per i pubblici dipendenti ha innovato relativamente ai presupposti per la richiesta di visita fiscale, alle fasce orarie di reperibilità ed alle modalità di giustificazione delle assenze in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
- il comma 10 ha esteso il campo di applicazione della nuova disciplina anche al personale in regime di diritto pubblico, tra cui è ricompreso quello appartenente al Corpo forestale dello Stato.

Al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi della nuova norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato la circolare n. 10 del 1° agosto 2011, che riporta per rapida consultazione i commi 9 e 10 sopra citati.

Si trascrivono invece, di seguito, per pronto riferimento, i commi 5, 5-bis e 5-ter che sostituiscono il comma 5 dell'articolo 55 septies del d.lgs. 165 del 2001:

” 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.”

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere., a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

Contrariamente a quanto previsto dal regime previgente, la nuova norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione dei casi nei quali richiedere la visita di controllo nei confronti dei dipendenti assenti per malattia tenendo conto però, da un lato della condotta complessiva del dipendente fondata su elementi di carattere oggettivo e non di tipo personalistico, dall'altro degli oneri legati all'effettuazione della visita in considerazione delle difficoltà connesse alla relativa copertura finanziaria. Resta comunque fermo l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

La citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla previsione di individuazione delle fasce orarie di reperibilità chiarisce che, a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009 recante "*Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia*", si applica anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Pertanto, le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo sono dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Si segnala la previsione del comma 5-bis sopra riportato secondo la quale il dipendente qualora debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per i motivi nello stesso comma riportati è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

La presente integra e modifica la Diramazione Generale n. 2079 del 16 novembre 2009 (Sez. III).

Precedenti disposizioni in materia incompatibili con la normativa sopra richiamata, sono da considerarsi abrogate.

Nella rete intranet del CFS nella sezione Normativa sotto la voce "Circolari e Diramazioni" sarà possibile consultare la presente circolare e le seguenti norme:

- Art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 1° agosto 2011
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 18 dicembre 2009 n. 206

Assicurare la massima diffusione.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

